



ASL BRINDISI

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Tel. 0831/536711 Fax 0831/536665
mail: affarigenerali@asl.brindisi.it

VADEMECUM INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' (D.LGS. 08 APRILE 2013 N. 39)

Definizione

Per Dirigente (interno o esterno) soggetto alla normativa d'inconferibilità e incompatibilità prevista dal Decreto legislativo n 39/2013, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 3, di seguito specificato, si intende il responsabile di:

- Distretto;
- Dipartimento;
- Presidio Ospedaliero;
- Struttura complessa;
- Struttura semplice dipartimentale;
- Struttura semplice centro di attività (con autonomia gestionale e amministrativa).

Sono esclusi di conseguenza i dirigenti, sia del ruolo medico e veterinario, che sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DECRETO LEGISLATIVO N 39/2013

peri ruoli dirigenziali in precedenza specificati, ovvero:

il Dirigente responsabile di Distretto, Dipartimento, Presidio Ospedaliero, Struttura complessa, Struttura semplice dipartimentale, Struttura semplice centro di attività non può:

- *svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'Azienda, se la funzione dirigenziale da svolgere è connessa all'esercizio di poteri di vigilanza o controllo all'ente privato dante incarico/carica (art. 9);*
- *essere componente della giunta o del consiglio della Regione nella quale ha sede l'Azienda che conferisce l'incarico (art.12, 3 °comma);*
- *membro di giunta o consiglio della provincia o di comune superiore a 15000 abitanti (o di forma associativa di stesse dimensioni demografiche), facente parte della Regione nella quale si trova l'Azienda che conferisce l'incarico (art.12, 3° comma);*
- *essere membro dell'organo d'indirizzo di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione, aventi sede nello stesso territorio nel quale si trova l'Azienda che conferisce l'incarico (art.12,3 ° e 4° comma).*

**MODIFICA INTRODOTTA DAL D.L. 21/06/2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 09/08/2013 N. 98**

Art. 29-ter

(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (04/05/2013) in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, **non hanno effetto** come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

Si prevede che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati antecedentemente al decreto legislativo n. 39 del 2013, nel rispetto della normativa ad esso previgente, non determinano incompatibilità, fino alla scadenza già stabilita per tali incarichi e contratti.

La previsione così posta concerne, del decreto legislativo n. 39 del 2013, il Capo V ("Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale") e il Capo VI ("Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico").

Sono, in breve, le disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 relative alle incompatibilità.

La previsione non concerne invece le disposizioni del decreto legislativo n. 39 relative alla inconfiribilità, recate dal Capo II ("Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"), dal Capo III ("Inconfiribilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni") e dal Capo IV ("Inconfiribilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico").

**DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013
ART. 3 - CAUSE DI INCONFIRIBILITA'
(si applica a tutte le figure dirigenziali)**

Non può assumere l'incarico di dirigente chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- aver subito una condanna (anche non definitiva od anche a seguito di patteggiamento) per uno dei reati previsti dal titolo II capo I c.p.(reati contro la p.a.)

L'articolo 3 prevede inoltre che nel caso la condanna non comporti l'interdizione perpetua ai pubblici uffici è possibile il conferimento di incarichi diversi da quelli che concorrono con l'esercizio delle funzioni di amministrazione e gestione.

In ogni caso, lo stesso articolo esclude la possibilità di conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Infine, come norma anche di tutela, lo stesso articolo prevede che nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni previste dal medesimo articolo 3, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

**ELENCO REATI PREVISTI DAL TITOLO II CAPO I CODICE PENALE
(REATI CONTRO LA P.A.)**

Art. 314: PECULATO – Art. 315:ABROGATO; Art.316: PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI – Art. 316 BIS: MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO -Art. 316 TER :INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO – Art. 317: CONCUSSIONE – Art. 317 BIS:PENE ACCESSORIE – Art. 318: CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE – Art. 319: CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO – Art. 319 BIS: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – Art. 319 TER:CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – Art. 319 QUATER: INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' – Art. 320: CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO – Art. 321: PENE PER IL CORRUTTORE – Art. 322: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – Art. 322 BIS: PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DI STATI ESTERI – Art. 322 TER: CONFISCA – Art. 323: ABUSO D'UFFICIO – Art. 323 BIS: CIRCOSTANZA ATTENUANTE – Art. 324 ABROGATO – Art. 325:UTILIZZAZIONE D'INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONI DI UFFICIO – Art. 326: RILEVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO – Art. 327: ABROGATO – Art. 328: RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE – Art. 329: RIFIUTO O RITARDO DI OBEDIENZA COMMESSO DA UN MILITARE E DA UN AGENTE DELLA FORZA PUBBLICA (NON PERTINENTE) – Art. 330: ABROGATO – Art. 331: INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA' – Art. 332: ABROGATO – Art. 333: ABROGATO – Art. 334: SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA – Art. 335: VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA – Art. 335 BIS: DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.